

DCO 471/2012/R/GAS
MERCATO DEL GAS NATURALE
Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela
Primi orientamenti

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 10 dicembre 2012

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 471/2012 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti sulla riforma delle modalità di definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale, ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela.

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas segnala innanzitutto la scarsa comprensibilità di alcuni elementi – chiave della riforma prospettata, in assenza dei quali risulta difficile esprimere una valutazione sull'architettura complessiva del nuovo metodo di valorizzazione della materia prima.

Di seguito si elencano gli aspetti di maggiore incertezza.

Per quanto concerne il servizio di assicurazione, nel DCO non è chiaro il meccanismo di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi e sicurezza in via transitoria (par. 4.28 del DCO) ed a regime (par. 4.29 del DCO). Inoltre, non sono chiari alcuni meccanismi dell'asta volontaria prevista nella fase transitoria per l'approvvigionamento del servizio, in particolare le modalità di determinazione della quantità di copertura assicurata al fornitore.

In tema di valorizzazione della materia prima, molte perplessità risiedono nell'individuazione dell'indice rappresentativo del mercato all'ingrosso di cui al par. 5.5 del DCO. Ad avviso della scrivente, è prematuro e rischioso definire il costo medio efficiente di mercato (C_{MEM}) a partire dalle quotazioni di un mercato, quale quello a termine fisico nazionale, che ancora non esiste e di cui non è possibile prevedere il grado di liquidità. Parimenti, il riferimento a mercati europei, come già sottolineato nelle precedenti consultazioni, potrebbe non risultare pienamente

rappresentativo non riflettendo la struttura dei costi di approvvigionamento nel mercato nazionale.

Infine, si chiede di rendere pubblici i valori numerici che hanno portato alla stima delle variazioni percentuali delle condizioni economiche determinate con il nuovo metodo proposto rispetto a quelle attualmente in vigore, i cui risultati sono riportati nella tabella a pag. 24 del DCO. Rispetto a tale simulazione, si rileva la scarsa chiarezza delle componenti prese in considerazione, nonché dei pesi loro attribuiti; ad esempio, con riferimento alla specificazione in parentesi al par. 6.1 del DCO, non si comprende quali siano le attuali quotazioni forward prese a riferimento e nemmeno quali altre componenti rispetto alla materia prima e al servizio di assicurazione siano state considerate inalterate nel confronto, considerando che la riforma prospettata, come si evince al par. 5.18 del DCO, comporterebbe di default la revisione delle altre componenti delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela.

Senza entrare nel merito dei singoli spunti del DCO, stante le incertezze sopradescritte e rimandando le osservazioni di dettaglio al secondo documento di consultazione, Anigas fin d'ora esprime contrarietà alla ipotesi delineata di determinazione della componente QS in funzione del differenziale estate inverno di mercato; ciò sia in considerazione dei valori tariffari, sia degli attuali obblighi da quadro regolatorio e normativo. In particolare si evidenzia che il quadro normativo vigente (decreto 164/00) impone agli operatori soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti tutelati l'obbligo di fornire il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.

L'annullamento della componente QS sarebbe incompatibile con queste previsioni, senza ulteriori revisioni. Infatti, in coerenza con la richiamata previsione normativa, in tariffa devono essere riflesse le componenti di logistica (trasporto e stoccaggio) coerenti, data la situazione infrastrutturale, con questi vincoli.

L'annullamento della componente QS potrebbe avere un rischio di sottoprenotazione della capacità di stoccaggio esponendo il sistema a rischi per la garanzia della punta del sistema.

In relazione agli obiettivi generali della riforma si rilevano le seguenti considerazioni.

La necessità di coerenza delle condizioni economiche con i prezzi del mercato all'ingrosso unitamente al riconoscimento dei soli costi di vendita (ingrosso/dettaglio) si sostanzia nell'azzeramento di marginalità da parte degli operatori della vendita al dettaglio.

A nostro avviso, al fine di preservare la sopravvivenza di un numero di operatori tale da giustificare l'esistenza di un mercato ed il relativo e ragionevole grado di competizione, cardine di ogni mercato liberalizzato, è necessario agire su due fronti: ricorrere ad un immediato e significativo aumento del riconoscimento dell'unica marginalità del settore rimasta rappresentata dalla componente QVD (a copertura di costi e margini commerciali). Le evidenze della insufficienza della attuale quantificazione della componente QVD sono state più volte manifestate dal settore; in presenza di riduzione della marginalità della vendita retail a questa componente diventa indifferibile l'immediato adeguamento della stessa. In una seconda fase sarà poi necessario intervenire sull'overregulation che, in questo segmento della filiera gas solo formalmente liberalizzato, comporta sempre più spesso ingessature ed appiattimenti soprattutto in termini di qualità commerciale.

Si ritiene pertanto imprescindibile che il processo di riforma della CCI si sviluppi contestualmente a quello di revisione della QVD, in modo che gli operatori abbiano tutti gli elementi per svolgere le loro valutazioni. Tale componente già nella attuale determinazione è deficitaria rispetto ad un valore che rifletta gli effettivi costi commerciali dell'attività di vendita gas. A tal proposito si evidenzia come i c.d.

“extra margini”, così come identificati dall’Aeeg, ottenuti dalle società di vendita non integrate siano destinati alla copertura degli extra-costi dovuti alla citata overregulation ed al rispetto degli standard di qualità del servizio previsti dalle norme cogenti.

Si sottolinea inoltre, che negli ultimi anni il rischio credito in capo alle aziende di vendita è aumentato in maniera esponenziale, obbligandole ad adottare nuove misure organizzative per la riscossione del credito con un evidente aggravio sui costi di struttura che ad oggi non vengono in alcun modo riconosciuti nell’attuale struttura tariffaria.

Infine, si rileva una forte discrasia tra l’obiettivo, fortemente perseguito e ritenuto non più procrastinabile dall’Autorità, di tutela del cliente finale gas - attraverso una piena “riflettività” dei costi di approvvigionamento della commodity - ed il contributo da parte dello stesso cliente finale per l’efficienza energetica di piccole dimensioni e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai sensi del d.lgs dell’articolo 28 del decreto legislativo 28/11. Nello specifico si fa riferimento ai 900 milioni di euro di incentivi previsti dallo schema di decreto attuativo (DM – Conto Termico) interamente in capo al settore gas per finanziare lo sviluppo di altre risorse, oltretutto alternative all’impiego stesso del gas naturale. Tali misure appaiono fortemente in contrasto con le stime dei primi effetti della proposta riportate in fondo al documento per la consultazione che vedono per il primo anno di applicazione una diminuzione del 3,9% delle condizioni generali al lordo delle imposte rispetto alla situazione attuale.

In merito alle tempistiche della riforma, Anigas non condivide il momento indicato nel DCO per l’entrata in vigore delle misure previste. Alla luce dei forti impatti di una proposta, che allo stato attuale contiene elementi di forte indeterminazione, l’inizio in concomitanza con il secondo trimestre del 2013 rappresenta un passo prematuro, per via dell’anno termico già avviato. Tale scelta non sarebbe

conciliabile con gli impegni di acquisto e fornitura già sottoscritti dalle società di vendita con i propri fornitori e clienti finali.

Inoltre, il processo di implementazione del mercato a termine fisico italiano è ancora alla fase di consultazione e pur non essendo prevedibili le tempistiche di avvio, la data di avvio entro aprile 2013 appare non realistica alla luce dei passaggi istituzionali, tra cui il parere delle Commissioni parlamentari, previsti per l'approvazione della relativa disciplina. In ogni caso, si ritiene comunque opportuno un periodo di verifica dell'andamento di questo mercato prima di assumere le relative quotazioni a riferimento per la determinazione della CCI.

Inoltre, vista la previsione di riformare l'articolazione delle condizioni economiche di fornitura (con aggiunta di componenti *ex novo*, azzeramento di alcune e modifica di altre) occorre prevedere una congrua tempistica di adeguamento per tutti gli operatori coinvolti (società di vendita e distribuzione).

Infine andrebbero chiarite le modalità di eventuali conguagli (in riferimento a quanto indicato dal punto 5.12 al punto 5.15 del DCO relativamente all'ipotetica modifica del criterio del *pro die* per le fatturazioni di conguaglio emesse dalle società di vendita ai clienti finali), da valutare sotto tutti i profili e con il coordinamento degli organi competenti e degli operatori interessati (società di vendita ed imprese di distribuzione).

Riteniamo quindi che qualsiasi misura che modifichi in maniera sostanziale le condizioni economiche regolate possa entrare in vigore solamente a partire dal prossimo anno termico (2013-2014), e che in ogni caso la nuova formula debba imprescindibilmente essere nota con una tempistica congrua che permetta alle società una campagna di acquisto e di vendita del gas coerente con le modifiche previste.

Si rammenta che qualsiasi previsione di introduzione di riferimenti di mercato nelle tariffe ai clienti tutelati deve essere coerente e conciliarsi con quanto previsto dal decreto legge 24 gennaio 2012, che prevede l'introduzione progressiva, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.

Sarebbe infine auspicabile individuare nel tempo una revisione del perimetro del mercato di tutela, affinché possa essere veramente rappresentativo di una tipologia di cliente "vulnerabile".